



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

dott. ssa Concetta Maiore	Presidente
dott. ssa M. Clara Sali	Consigliere
dott. ssa Valeria Distefano	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia di previdenza iscritta al n. 256/2017 R.G. promossa da

I.N.P.S. – in persona del Presidente pro tempore, C.F. 80078750587, anche in qualità di mandatario con rappresentanza della **S.C.C.I. s.p.a.**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi Tomaselli e Livia Gaezza

APPELLANTE

CONTRO

SICILIANO PATRIZIA (CF: SCLPRZ73S60C351P), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Agnello

APPELLATA

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.

All'udienza del 17.1.2019 la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2013 l'odierna appellata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 5932012 000 53 76 275 dell'importo di euro 7035,99 relativo a contributi commercianti per l'anno 2006. Deduceva che l'avviso di addebito traeva origine da un avviso con il quale Agenzia delle Entrate aveva accertato per l'anno 2006 maggiori redditi imponibili. Tale avviso era stato impugnato innanzi alla Commissione Tributaria e successivamente la ricorrente, a norma dell'articolo 39 comma 12 del Dl 6 luglio 2011, n. 98, aveva definito la controversia provvedendo al pagamento del minore importo dovuto. Eccepiva la prescrizione e deduceva in subordine l'insussistenza del credito in quanto l'accertamento aveva natura induttiva e consisteva nel riferire alla ricorrente il volume di



affari scaturente dall'applicazione dello studio di settore. Assumeva che la definizione della controversia fiscale faceva venire meno la richiesta contributiva avanzata dall'INPS. L'Inps si costituiva contestando la domanda.

Il Tribunale, con sentenza del 13 ottobre 2016, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Riscossione Sicilia. Nel merito riteneva che la definizione fiscale non era suscettibile di determinare la definitività dell'avviso di accertamento tributario ma il valore probatorio dell'accertamento fiscale era meramente indiziario, l'onere probatorio del maggior reddito incombeva all'Inps il quale non aveva fornito alcuna prova riguardo.

Avverso la citata sentenza proponeva appello l'Inps. L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. Si costituiva, altresì, Riscossione Sicilia s.p.a. eccependo il difetto di legittimazione passiva. All'udienza del 17 gennaio 2019 la causa veniva decisa con dispositivo ritualmente letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la definizione della lite fiscale producesse effetti sulla definitività dell'accertamento tributario. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la mancanza di prova del fatto costitutivo del maggior reddito in quanto il maggior reddito derivante dall'accertamento fiscale si era definitivamente consolidato a seguito dell'estinzione del giudizio tributario conseguente alla definizione della lite fiscale

Con il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto che l'onere della prova incombesse all'Inps atteso che il criterio di quantificazione maggior reddito conseguente accertamento condotto alla stregua di studi settore rimaneva comunque fermo in mancanza elementi contrari il cui onere di allegazione e prova incombeva all'opponente, che nulla aveva provato al riguardo.

Con il terzo motivo censura la statuizione relativa alla condanna alle spese.

L'appello è fondato.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione riproposta da parte appellata con la comparsa di costituzione. Il potere di accertamento del reddito, sia a fini fiscali che previdenziali, è attribuito in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate in virtù delle previsioni contenute nei decreti legislativi numeri 241 e 462 del 1997 ed infatti la notifica del verbale di accertamento fiscale è idonea ad interrompere la prescrizione dell'obbligazione contributiva (cfr. Cass. 4388/2018, Cass. n. 13463/2017). L'avviso di accertamento è idoneo a interrompere i termini di prescrizione anche in relazione ai contributi (Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2015, n. 17769 *In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti*



previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS.). L'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato in data 6/12/2010 e l'avviso di addebito dell'Inps stato notificato in data 27 novembre 2012, pertanto, alla data di proposizione del ricorso di primo grado il credito non era prescritto.

I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione tra gli stessi. Sul punto si richiama un precedente di questa Corte (sentenza numero 1027/2018 del 5/12/2018) relativo a fattispecie analoga alla presente e condivisa da questo collegio.

Secondo quanto statuito nella sentenza richiamata, l'ente previdenziale è privo del potere di accertamento sul reddito e si limita al recupero dei contributi a percentuale, accertati e calcolati nel loro ammontare dall'Agenzia delle Entrate, in caso di omesso spontaneo adempimento ovvero di impugnazione del verbale di accertamento davanti alla Commissione Provinciale territorialmente competente. L'avviso di addebito deve essere impugnato davanti al giudice del lavoro, non avendo previsto il legislatore del 1997 alcuna deroga in punto di giurisdizione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 19523/2018).

L'obbligazione contributiva viene meno in caso di annullamento totale dell'accertamento unificato da parte del giudice tributario. La debenza e la misura dei contributi a percentuale o sopra il minimale rimane invece confermata se l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento viene respinta.

Ancora, l'obbligazione contributiva può subire una riduzione, non solo in caso di accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento, ma anche in virtù della rideterminazione consensuale del reddito in sede di accertamento con adesione, ex art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 218/97; mediazione obbligatoria ex art. 17 bis, comma 8, del d.p.r. 602/73; conciliazione giudiziale ex art. 46 del decreto legislativo n. 546/92, tutte ipotesi in cui è espressamente prevista dal legislatore la refluenza di tale rideterminazione sulla misura dei contributi previdenziali. Ulteriori conferme della diretta incidenza delle vicende dell'obbligazione tributaria su quella previdenziale si rinvencono



nella ritenuta applicabilità dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 46/99 in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento davanti al giudice tributario (cfr. Cass. sez. Lav. n. 8379/2014).....

In ordine alle conseguenze della definizione della lite tributaria ex art. 39, comma 12 del d.l. 98/2011 sui giudizi pendenti davanti all'A.G.O. aventi ad oggetto gli avvisi di addebito, va premesso che il legislatore, al dichiarato fine di ridurre il numero dei giudizi pendenti davanti alle commissioni tributarie, ha attribuito ai ricorrenti la facoltà di avanzare domanda di definizione della lite fiscale pendente mediante il pagamento di una percentuale variabile (10, 30 o 50 per cento) dell'imposta calcolata dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione degli Uffici, cui spetta il potere di controllo della regolarità delle istanze, stante il disposto del comma 8 dell'art. 16 della legge n. 289/2002, cui rinvia l'art. 39, comma 12 cit., determina l'estinzione del giudizio tributario per cessata materia del contendere, rientrando la fattispecie a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/92, che contempla appunto, fra l'altro, i casi di regolarizzazione.

Non si tratta tuttavia di una transazione, sia perché non vi è alcuna rideterminazione del reddito imponibile, come avviene in caso di accordo tra Agenzia delle Entrate e contribuente in sede di accertamento con adesione, mediazione obbligatoria o conciliazione ex art. 46 del decreto legislativo n. 546/92, sia perché non vi è alcuna discrezionalità in capo all'amministrazione finanziaria, che deve limitarsi a verificare se la lite è "definibile" in relazione all'importo dell'imposta accertata e se la percentuale che il contribuente intende pagare è quella corretta (10%, 30% o 50%).

Trattasi dunque di una mera riduzione dell'importo dell'imposta già calcolata sul reddito imponibile accertato nell'avviso di accertamento, a fini meramente deflattivi del contenzioso.

In altre parole, il contribuente rinuncia all'impugnazione del verbale di accertamento in cambio di uno "sconto" sull'imposta dovuta, ben consapevole che nel verbale di accertamento unificato sono stati calcolati anche i contributi previdenziali a percentuale e che il legislatore non ha esteso l'istituto alle liti aventi ad oggetto le opposizioni ad avviso di addebito, né previsto l'estinzione o la riduzione dell'importo dei contributi previdenziali.

La definizione della lite tributaria pendente non può pertanto avere alcuna refluenza sulla posizione contributiva, che rimane ancorata al reddito imponibile accertato nell'avviso di accertamento, posto che il contribuente ha appunto rinunciato a coltivare il giudizio che avrebbe potuto condurre al suo annullamento totale o parziale.



La definizione ex art. 39, comma 12, così come quella di cui all'art. 16 della legge 298/2002, ha solo l'effetto di elidere la *res litigiosa* davanti alle commissioni tributarie e non configura una *transazione* o di una *novazione*, giacché manca l'origine bilaterale e volontaria tipica della materia contrattuale.

Né può ritenersi integrata un'ipotesi di caducazione automatica dell'avviso di accertamento, dovendosi al contrario concludere che l'accertamento è diventato definitivo per ciò che riguarda l'aspetto contributivo, non avendo il legislatore, diversamente dai casi sopra esaminati, inteso estendere gli effetti della procedura deflattiva alla posizione contributiva.

Non appare corretta la statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto non assolto l'onere della prova da parte dell'Inps, essendo viceversa il contribuente ad esserne onerato.

La Suprema Corte ha infatti più volte chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata di per sé dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento.

In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri, provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo, indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa, esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri. (cfr. , da ultimo, Cass. n. 27617/2018).

In definitiva, poichè in questa sede il contribuente non ha lamentato la nullità dell'accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale, né ha addotto e provato di aver fornito giustificazioni in sede amministrativa in tesi immotivatamente pretermesse dall'amministrazione finanziaria, il maggior reddito va ritenuto idoneamente provato con conseguente debenza dei contributi a percentuale indicati nell'avviso di addebito



In riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va dunque rigettata, ogni altra questione assorbita.

Le spese di entrambi i gradi devono essere compensate per intero tra le parti in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione controversa.

Nulla sulle spese nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. atteso che la notifica del ricorso in appello, a fronte del difetto di legittimazione passiva dichiarato dal primo giudice, ha mero valore di *litis denuntiatio*.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione all'avviso di addebito proposto da Siciliano Patrizia;

compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Catania, il giorno 17.1.2019, nella camera di consiglio della sezione Lavoro della Corte d'Appello.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Valeria Di Stefano

Il Presidente

Dott. ssa Concetta Maiore

